

CONSORZIO RUOTE SUL MARE:

COSTI MINIMI DI SICUREZZA: ECCO COSA CAMBIA DAL 12 MAGGIO 2011

Venerdì 06 Maggio 2011 12:18 | Scritto da Salvatore Puleri |

Pubblichiamo una nota sulle variazioni legislative in merito ai costi minimi di sicurezza nonché una elaborazione sulla rilevazione ed andamento del costo minimo di sicurezza per l'autotrasporto di cose per conto terzi in base alla tipologia dei veicoli

Come si ricorderà, con la legge **4 agosto 2010 , n. 127** (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010), **sono stati introdotti i cosiddetti costi minimi di esercizio.**

Gli stessi sono previsti, in particolare, dall'art. 1-bis, che recita: All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell' autotrasporto di merci per conto di terzi, **nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta**, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.**

Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora **gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi**, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i predetti costi minimi**, secondo quanto previsto al comma 4.

Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad elaborare tali costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

La previsione dell'applicazione a tutte le prestazioni di trasporto, eccetto quelle effettuate entro il limite di 100 km giornalieri.

Poiché la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e dunque il 12 agosto 2010):

- al 12 maggio 2011 scade il termine per la stipula di eventuali accordi collettivi
- al 12 giugno 2011 scade il termine per le determinazioni da parte dell'Osservatorio

Dopo il 12 giugno, si applicherà anche ai contratti stipulati in forma scritta il regime tariffario previsto per i contratti verbali, basato sulle due componenti di costo (costo del gasolio e costi diversi), secondo i noti parametri di incidenza determinati periodicamente dal Ministero dei Trasporti e regolarmente pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti (ultima rilevazione marzo 2011, vedi indici di calcolo e nota esplicativa del Ministero del 14 aprile 2011).